



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 54

Revoca della nomina a spedizioniere doganale

E' sempre disposta la revoca della nomina dello spedizioniere doganale nei casi di:

- a) radiazione dall'albo professionale;
 - b) perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art. 48, lettere a) e d);
 - c) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;
 - d) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni. Nei casi di cui alle lettere c) e d) la revoca e' disposta soltanto qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione, ancorche' congiunta con la pena della multa, per un tempo superiore ad un anno. In caso diverso cessa la sospensione eventualmente inflitta ai sensi dell'articolo precedente, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento.
- (21) Il provvedimento di revoca e' adottato con decreto del Ministero per le finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

Versione in vigore dal 3 gennaio 1991 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 21

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	II — Rapporto doganale
Capo	II — La rappresentanza dei proprietari delle merci
Sezione	Seconda — Procedura per la nomina degli spedizionieri doganali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(21) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 595 (in G. U. 1a s.s. 02/01/1991, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità" costituzionale degli artt. 53, commi 1, lett. b), 2, 3, ultimo periodo, e 54, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui non prevedono che la sospensione di diritto dello spedizioniere doganale venga meno con la concessione della libertà provvisoria".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-54-revoca-della-nomina-a-spedizioniere-doganale/versione/21>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it